

Cyberlaundering e lavaggio di denaro sporco



Le tecniche di riciclaggio del denaro messe in atto dalle organizzazioni criminali sono in costante aggiornamento. E' davvero sbalorditivo comprendere le modalità con cui vari gruppi criminali, non solo italiani, riescono ad eludere agevolmente le norme valutarie e finanziarie, riciclando fiumi di denaro sporco derivante dallo sfruttamento della prostituzione, dal gioco d'azzardo, dalle estorsioni, dal narcotraffico e così via. Nonostante i continui sforzi del legislatore europeo e, con pochi risultati, anche di quello italiano (vgs. da ultimo l'introduzione del reato di [autoriciclaggio](#)), le organizzazioni criminali sono sempre un passo avanti rispetto alle Autorità statali.

In quest'articolo desidero parlarvi di due geniali tecniche elaborate da differenti gruppi criminali per riciclare e reimpiegare denaro sporco.

La prima può essere più propriamente definita come tecnica di **cyberlaundering**, in quanto l'organizzazione criminale sfrutta la rete internet per assoldare ignari utenti.

La seconda è invece una tecnica non troppo sofisticata, che viene messa in pratica mediante lo sfruttamento di una lacuna normativa, ovvero di una falla del sistema normativo volto a prevenire il [riciclaggio di denaro](#).

Cyberlaundering

Per cyberlaundering potrebbe intendersi letteralmente il riciclaggio attuato mediante l'ausilio della rete internet. E' noto che il riciclaggio di denaro si sviluppa secondo 3 fasi fondamentali: **introduzione, stratificazione e integrazione**. Ebbene il cyberlaundering potrebbe essere inteso come quella tecnica di riciclaggio caratterizzata dal fatto che almeno una delle 3 fasi in cui tale fenomeno si articola si svolge mediante lo strumento della rete internet.

Il cyberlaundering è avvertito da parte delle Autorità come una **minaccia gravissima per la sicurezza delle transazioni telematiche**. In un articolo pubblicato nel corso dell'anno 1999 sulla rivista italiana di Intelligence "Gnosis" (link: <http://gnosis.aisi.gov.it/sito%5CRivista14.nsf/servnavig/6>) tale fenomeno veniva definito come "Il riciclaggio del terzo millennio"[1] da parte dell'ex Colonnello della [Guardia di Finanza](#), **Umberto Rapetto**.

Nello specifico, la tecnica di cyberlaundering a cui sto facendo riferimento è solitamente posta in essere da gruppi criminali dell'est Europa e

si avvale dell'opera di collaborazione di ignari utenti adescati tramite la rete internet:

Una serie di soggetti, dietro la prospettiva di essere assunti come addetti alla spedizione dei pacchi presso un'impresa estera, vengono adescati tramite internet da alcune organizzazioni criminali dell'est Europa.

*Tali soggetti, previa sottoscrizione di un apposito contratto fatto loro pervenire dalla società straniera tramite internet, si rendono disponibili a **ricevere al proprio indirizzo merce acquistata on line.***

Effettivi beneficiari di tale merce risultano alcuni cittadini stranieri dell'est Europa, a cui la merce viene fatta recapitare da parte degli stessi soggetti italiani di cui sopra, dietro apposito compenso in denaro;

Tuttavia, i pagamenti on line di tale merce sono effettuati, non mediante denaro di fonte lecita, bensì in danno di ignari titolari delle rispettive carte di credito utilizzate, previa illecita acquisizione delle rispettive credenziali e codici segreti eseguita attraverso la tecnica del phishing ovvero attraverso appositi macchinari installati nelle postazioni bancomat e/o POS (skimmers);

I soggetti italiani che ricevono tale merce, riscuotono i compensi in denaro (generalmente trasmessi anche questi con bonifici fraudolenti) e spediscono la merce ricevuta, dopo averne controllato il contenuto, a persone residenti in paesi stranieri mediante vettori.

La condotta posta in essere da tali soggetti deve essere oggettivamente qualificata ai sensi dell'**art. 648 bis c.p.**, essendo idonea a porre in essere una attività di riciclaggio di merce provento di reato (frode informatica).

Acquisto di beni e reimpiego in attività economiche

Una tecnica di riciclaggio alquanto diffusa consiste nella **collocazione dei proventi di reato direttamente sul mercato con l'acquisto di beni**, grazie alla complicità di prestanome o collaboratori. In questo caso, il denaro riciclato risulta essere spesso di piccolo taglio e deriva dalla vendita di droga e da altre attività illecite.

Nello specifico, l'attuazione di tale tecnica, adottata in particolar modo da clan criminali appartenenti alla camorra napoletana, prevede l'acquisto in contanti di grosse quantitativi di beni facilmente collocabili sul mercato, quali ad esempio generi alimentari, da commercializzare successivamente mediante imprese riconducibili a prestanome.

La prima fase del riciclaggio consiste nell'acquisire, mediante pagamenti in contanti, grosse quantitativi di generi alimentari presso grandi Ipermercati, frazionando l'operazione di acquisto in più operazioni poste in essere ripetutamente, con un breve lasso temporale l'una dall'altra, in modo da eludere le norme sulla tracciabilità dei pagamenti (che impongono di non superare il limite dei 999,99 € per i pagamenti in contanti).

La fase successiva consiste nel rivendere i prodotti alimentari tramite ditte individuali intestate a prestanome, ad un prezzo leggermente inferiore rispetto a quello di mercato e ad imprese operanti nel settore alimentare.

La terza fase consiste nell'occultamento/distruzione delle scritture contabili e dei registri riconducibili alle ditte utilizzate per la commercializzazione dei beni, così da far perdere qualsiasi traccia sull'origine della merce. Segue poi la cessazione dell'impresa, la messa in liquidazione e la **spartizione dei proventi**.

L'attività descritta potrebbe integrare il reato di cui **all'art. 648 ter c.p.**, ossia il delitto di **reimpiego di capitali illeciti**. Tuttavia si deve rilevare

che non è facile dimostrare in sede penale la commissione di tale delitto, anzitutto perché occorre fornire la prova circa la conoscenza da parte dei riciclatori dell'origine delittuosa del denaro; in secondo luogo perché, proprio come avviene per il reato di riciclaggio, la fattispecie penale di cui all'art. 648 ter si realizza "fuori dai casi di concorso" nel reato presupposto.

Tra l'altro, deve osservarsi che le norme relative agli obblighi [antiriciclaggio](#) poste dal **d.lgs. 231/2007** a carico di una serie di soggetti (avvocati, notai, commercialisti, revisori, intermediari finanziari) non sono sufficienti a prevenire effettivamente l'utilizzo del sistema finanziario allo scopo di riciclare il denaro sporco.

Il contrasto al riciclaggio sarebbe più efficace ampliando la platea di soggetti obbligati ad effettuare le segnalazioni antiriciclaggio all' u.i.f. (unità di informazione finanziaria), tuttavia potrebbe sembrare assurdo pensare di estendere i citati obblighi anche ai direttori degli Ipermercati o a particolari categorie di cittadini.

Per ottenere un sistema finanziario più trasparente e legale, c'è ancora molto da fare.

NOTE

[1] Articolo il cui contenuto riproduce l'intervento del T. Colonnello Dott. Umberto RAPETTO nell'ambito del Congresso internazionale "Cyberlaundering 2000" tenutosi all'Università di Trento l'11.6.1999 organizzato dall'Ufficio Italiano Cambi e dal Gruppo di Ricerca Transcrime sulla criminalità transnazionale.

